



COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

Delibera n. 6 del 26.03.2019

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di
Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2019 - MODIFICA DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO ;

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Marzo alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	P.	A.
Bondoni Umberto	x	
Zanardi Franco Oscar		x
Dagani Luca	x	
Giacomini Daniela	x	
Pelizzari Renato	x	
Benedetti Juri	x	

	P.	A.
Baga Daniela	x	
Freddi Marco	x	
Mabellini Gianpietro	x	
Scalvini Giorgio	x	
Stefani Luigi	x	
Totale	10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Andrea Cacioppo, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bondoni Umberto, Sindaco, mette in discussione l'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

COMUNE di ANFO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE C. C. n. 6 del 26.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2019 - MODIFICA DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO ;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione il Sindaco

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.);

VISTI i commi da 641 a 668 e da 682 a 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificata successivamente dall'art. 1 del decreto legge 6/3/2014, n. 16 (cosiddetto decreto salva Roma), che disciplinano la TARI;

VISTA la propria deliberazione n.21 del 02.08.2014 che approva il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel quale viene contemplata anche la nuova Tassa Rifiuti (TA.RI.);

TENUTO CONTO che la nuova normativa pone in capo al Consiglio Comunale anche l'approvazione delle tariffe relative a tale tributo;

CONSIDERATO che i costi di gestione calcolati tenendo conto degli oneri diretti e indiretti di personale, delle spese per l'acquisto di beni e servizi, delle spese per le prestazioni di servizio relativi alla raccolta e allo smaltimento, e di altri oneri per la riscossione della tassa comportano una spesa per la gestione del servizio preventivata per l'anno 2019 in Euro 89.787,00 I.V.A. compresa;

RILEVATO che trattasi di servizio che per legge deve tendere al pareggio per cui si reputa opportuno adeguare a tal fine le entrate;

RAVVISATA la necessità di determinare per l'anno 2019 le tariffe relative alla TARI secondo quanto contenuto nei prospetti che si allegano al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale confermando la copertura dei costi al 100%;

RITENUTO di modificare l'art. 23 del Regolamento Tassa Rifiuti (TA.RI.), approvata con delibera consiliare n. 9 del 27.03.2018, nei seguenti termini :

Art. 23. Riduzioni per utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e in quella variabile,

alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare : riduzione del 20%

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%

2. La TARI viene applicata in misura pari a un terzo in relazione all'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare.

3. Le riduzioni ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. Le riduzioni di cui al precedente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali;

VISTO il decreto Ministero degli Interni che ha posticipato ulteriormente al 31.03.2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli enti locali;

RITENUTO mantenere nella misura del 100% la copertura del costo del servizio, stabilendo altresì che tale percentuale di copertura deve provenire per il 75% dalle utenze domestiche e per il 25% dalle utenze non domestiche;

RICHIAMATO l'articolo 172 del decreto legislativo 267/2000 il quale fra i documenti da allegare al bilancio di Previsione indica, fra gli altri, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'anno successivo, le tariffe dei tributi locali;

RICHIAMATO inoltre l'articolo 53 comma 16, della legge N° 398/2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge N° 488/2001, il quale dispone che le tariffe devono essere approvate entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI n. 6 - Contrari 3 (Mabellini - Scalvini - Stefani) astenuti 1 (Zanardi) resi in forma palese dai consiglieri comunali presenti

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento alla tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2019, come meglio evidenziato nei prospetti allegati al presente atto;
2. di dare atto che tali tariffe sono determinate per mantenere una copertura del costo del servizio nella misura del 100%;
3. di modificare, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l'art. 23 del Regolamento Tassa Rifiuti (T.A.R.I.), approvata con delibera consiliare n. 9 del 27.03.2018, nei seguenti termini :

Art. 23. Riduzioni per utenze non domestiche

1. *La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e in quella variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:*
 - a) *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell' anno solare : riduzione del 20%*
 - b) *abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la loro dimora, per più di sei mesi all' anno, all' estero: riduzione del 20%*
2. *La TARI viene applicata in misura pari a un terzo in relazione all' unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all' estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d' uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare.*
3. *Le riduzioni ai commi precedenti si applicano, a seguito di istanza del contribuente, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.*
4. *Le riduzioni di cui al precedente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.*

di riservarsi di valutare nell'esercizio finanziario successivo l'effettivo impatto finanziario del predetto beneficio al fine di adottare tutti gli atti necessari ;

4. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 6 e contrari n. 3 (Mabellini, Scavini e Stefani) astenuti 1 (Zanardi) immediatamente eseguibile a sensi dell'art. 134 - 4° comma - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione di approvazione della TARI 2019 e del relativo piano finanziario, entro trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione, sul portale del Federalismo fiscale;

DELIBERAZIONE C. C. n° 6 del 26.03.2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2019 - MODIFICA DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO ;

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del servizio esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Anfo 26.03.2019




Il RESPONSABILE del SERVIZIO
dott. Andrea Cacioppo

Letto, approvato e sottoscritto:



IL PRESIDENTE
Bondoni Umberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Andrea Cacioppo

PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, I comma, del Decreto Lgs.vo 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Anfo

02 APR 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cacioppo Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che:

O - non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267.

O - è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Anfo,

26 MAR. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cacioppo Andrea

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Cacioppo Andrea